

BGE 36 II 156

Bundesgericht (BGE), 1910-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_36_II_156

FR: ATF 36 II 156

IT: DTF 36 II 156

Volltext

156 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - H. Prozessrechtliche Entscheidungen. Ia nature de Ia pretention, pour autant qu'elle entre en lign& de compte en ce qui concerne Ia question du droit applicabl& et de Ia recevabilite du recours, doit etre determinee d'un& malliere autonome d'apres les conclusions de ht deniande et. Ies faits alJegues dans celle-ci, et qu'il ne se justifie, a. cet. egard, de prendre en consideration, le cas echeant, la desi- gnation procedant de la partie demanderesse, que lorsque cette derniere ades le principe expressement demande qU& le jugement de sa dite pretention doit etre rendu en appli- cation d'un point de vue juridique nettement designe. Par ces motifs Ie Tribuual federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. 26. Sentenza. del 18 marzo 1910 nella causa Ditta. Collet ed Engelhard, attrice ed appellante principale, contro Societa. svizzera. delle macchine Lentz, convenuta er! appellante aderente. Mancanza dhl requisiti dell'art. 66 OGF (causa non giu- dicata e neppure da giudicarsi secondo il diritto fede- raJe). Un contratto di compra e vendita stipulato e da eseguirsi all'estero e retto dal diritto estero. Accordo delle parti di voler sottomettere la decisione dellitigio al diritto svizzero ? In questa caUlia il Tribunale di Appello deI Cantone Tici- no, statuendo in prima ed ultima istanza cantonale, pronun- ciava con giudizio 12 gennaio/18 febbraio 1910: 10 La domanda contenuta nella petizione di causa e confermata nella somma di fr. 33042.52, cogli intereSsi com- merciali dal 3 settembre 1907. 2° La domanda riconvenzionale e ammessa nella somrn& di fr. 15000, cogli interessi commerciali dal 16 dicembre 1907.]kfufungsverfahren. N~ 26. 157 L'opposi:r;ione al precetto esecutivo 2 settembre 1907 N° 19716 e rejeta per la differenza risultante fra le somme .qui sopra ric9nosciute alle parti. Appellanti da questo giudizio, in via principale, la Dittl!- .attrice, con atto 7 mar~o 1~10, in cui si conchiude aHa rifu- ma deI giudizio querelato, nel senso deI rigetto dell'intiera ilomanda ri~onvenzionale ; .. ed in via adesiva, Ia convennta, che chiede l'ammissione 4ellfl, propria flQma,ndfl, riconvenzionale nella somma totale -di fr. 40000. Considerando in ratto : Con lettera 12 Iuglio 1906, la Societa svizzera delle mac- 'Chine Lentz, accettando un' offerta anteriore della fabbrica llacehine Collet ed EngeIhard, in Offenbach s/M., ordinava .a. quest'ultima due macchine alesatriei per la lavorazione -delle incastellature e dei cilindri delle motrici a vapore, per il prezzo eomplessivo di marchi 41500, franche in vagone dd. }ffenbach, compreso llimballaggio ed escluso il dazio, mac- 'Chine delle quali la Societa. Lentz abbisognava per Ia messa in esercizio della propria fabbrica od impianto di Giubiaseo' D pagamento deI prezzo veniva convenuto 1/a aH' Ql'dinazione, 't/a alla consegna, 'la tre mesi dopo. La consegna non essendo tuttavia successa nel termine stipulato (7 mesi dall'ordinazio- lle), ma eon un ritardo di due mesi per una, e di quattro mesi per Faltra macchina, malgrado le sollecitazioni incal- zanti della convenuta, questa, impetita in pagamento deI re- sidno prezzo di fr. 33042.52 (il prima terzo essendo stato Yersato un me~e dapo l'ordinazione), opponeva all~ domll.nda deU'attrice in pagamento deI restduo, una pretes9, riconven- ~üm!tle di fr. 4:0000 per danni subiti in seguito aHa ritardata

Consegna delle macchine. Il Tribunale di Appello dei Ticino davanti il quale la causa venne portata direttamente, giudicava come di positivo sopra riprodotti, osservando circa al luogo di esecuzione del contratto ed al diritto applicabile quanto segue: Il luogo di esecuzione essere evidentemente ad Offenbach in Germania. Golle lettere 10 e 12 luglio 1906, contenenti 158 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - II. Prozessrechtliche Entscheidungen. l'una l'offerta Collet ed Engelhard, l'altra la dichiarazione di accettazione della Società svizzera per le macchine Lentz, essere stato espressamente convenuto che la consegna delle macchine, ovvero sia la fornitura di tutti i pezzi costitutivi di esse, doveva effettuarsi franco sul vagoncino alla stazione ferroviaria di Offenbach. Quanto al diritto applicabile, la domanda aver fatto capo semplicemente agli art. 260 e 110 CO. Solo in replica aver l'attrice osservato che i rapporti giuridici ai quali il contratto diede vita sono retti dalla legge germanica, le cui disposizioni, per il caso di cui si tratta, sono identici a quelli della legge svizzera. Alle quali allegazioni, avendo la convenuta opposto che il contratto doveva soggiacere alle leggi svizzere, l'attrice si rafferma sulle proprie conclusioni sulla tesi contraria, dichiarando tuttavia di non voler insistere su questo punto, vista l'identità delle disposizioni della legge svizzera per il caso che concerne l'inadempimento. La convenuta aver invece anche nei suoi allegati successivi insistito sull'applicabilità del diritto svizzero. In forza di queste dichiarazioni doversi dedurre la volontà concordata delle parti di sottoporsi alle disposizioni del diritto svizzero, benché l'opinione della convenuta, doversi al luogo d'esecuzione ritenere in Giubiasco, perché concernente mere da consegnare «franco e daziata in Giubiasco» non trovi nessun appoggio negli atti, non essendo in questi parole di una simile consegna, prevista anzi a Offenbach. In diritto: La prima questione da risolvere da questo giudice, in relazione al disposto dell'art. 56 OGF, e quella del diritto applicabile. Ora, nonostante la tesi contraria della convenuta, non vi ha dubbio, come ha già rilevato l'istanza cantonale, che conforme a tutti gli atti di causa il luogo d'esecuzione del contratto è in Germania, a Offenbach, dove avvenne e doveva avvenire la consegna delle macchine ordinate, e non a Giubiasco, al domicilio della committente. Ed anche i preliminari del contratto essendo stati stabiliti in Germania a voce, e le lettere del 10 e 12 luglio 1906 non contenendo in real-Berufungsverfahren. N° 26. 159 ta, la prima che è riassunto delle trattative condotte personalmente dall'attrice da un incaricato della Ditta convenuta, la seconda l'accettazione e la riconferma normale di dette trattative, deve senz'altro ammettersi che il contratto, benché formalmente stipulato per lettera, fu in Germania e non al domicilio della committente. Lo stesso era quindi indubitabilmente retto dal diritto germanico e non dal diritto svizzero, come sembra essere stato del resto l'opinione anche dell'istanza cantonale, la quale osserva solo nel proprio giudizio, non avere l'attrice sollevato al riguardo un vero e proprio punto di questione. Da questa omissione essa deduce, doversi ritenere un accordo delle parti di voler sottomettere la decisione del litigio al diritto svizzero. Al che è tuttavia da opporre che se nelle proprie conclusioni l'attrice dichiara di non insistere sulla tesi dell'applicabilità del diritto germanico, essa lo fa unicamente in vista dell'identità delle disposizioni del detto diritto a riguardo dell'inadempimento dei contratti, con quelle sentite dal CO. La rinuncia non è quindi assoluta, né esplicita; d'altra parte il giudice cantonale cita egli medesimo nel corso dei propri motivi tanto i disposti del CO, quanto quelli del eod. civ. germanico, cosicché non può neppure affermarsi che il litigio sia stato deciso in base al diritto svizzero. Non esistono quindi a riguardo del diritto applicabile né l'uno né l'altro dei supposti stabiliti dall'art. 56 OGF e l'entrate in materia sulla causa deve perciò declinarsi da questo giudice per ragioni d'incompetenza. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Ambedue le appellazioni, principale ed adesiva, sono respinte per titolo di irrievivibilit:
IMPRIMERIES REUNIES S. A. I.AUSANNE.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.